






**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO****UNICOOP TIRRENO Soc. Coop.****ALLEGATO "I"****STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 231**

— ARTT. 6 E 7 D.LGS. 231/01 —

Rev #	Descrizione	data	firma
0	Prima emissione	4/07/2011	
1	Seconda emissione	16/05/2016	
2	Terza emissione	22/02/ 2022	



Rev #	Descrizione	data	firma
3	Quarta emissione	9/03/2020	
4	Revisione 2022	04/04/2022	

### Statuto OdV 231 di Unicoop Tirreno

#### 1. Scopo e ambito di applicazione

Il Consiglio di Amministrazione (“Cda”) di UNICOOP TIRRENO SOC. COOP. (“Cooperativa”):

- a) premesso che ha istituito in UNICOOP TIRRENO SOC. COOP. (“Cooperativa”) un Organismo interno, autonomo ed indipendente, denominato “Organismo di Vigilanza 231” (“Organismo” o “OdV 231”) a cui sono attribuiti compiti, poteri e responsabilità sul funzionamento, attuazione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 23/01 (“Modello” o “MOG 231”) adottato dalla Cooperativa, sia da parte dei soggetti che rivestono posizione apicale (art. 7 del Decreto) che anche da parte dei dipendenti (Linee Guida ANCC, ed. 27/04/2021, Parte II, §1, pg. 19).
- b) allo scopo di dare attuazione a:
  - b)1. art. 6) lett. b), D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11, legge 29 settembre 2000, n. 300*” (“DECRETO”);
  - b)2. Capo I delle linee guida “Codici di comportamento Ancc/Coop per la costruzione di un Modello di Organizzazione e Gestione (ex artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001)”, il cui contenuto, ai sensi dell’art. 6, co. 3, del D.Lgs. 231/01 è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 27 aprile 2021 (“Linee Guida ANCC”);

approva il presente documento che descrive le forme di tutela dell’autonomia ed indipendenza dell’operato OdV 231, nonché i compiti e i poteri attribuiti all’Organismo all’interno della Cooperativa.

#### 2. Nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza 231

L'OdV 231 è un organo collegiale composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, in una composizione mista che ne garantisca autonomia, indipendenza e continuità d'azione, chiamando a far parte dello stesso (v. Linee Guida ANCC, ed. 27/04/2021, Parte II, §2, pg. 20):

- responsabili di funzioni interne (es. internal auditing, area legale, sistemi informativi);
- uno o più professionisti esterni;
- un componente del Collegio Sindacale;
- uno o più componenti del CdA o uno o più preposti al controllo interno, prevedendo che i membri del Collegio sindacale e del CdA restino in carica anche qualora perdano tale qualifica.

La nomina dei componenti è riservata al Consiglio di Amministrazione. La deliberazione avente ad oggetto la nomina di ciascun membro dell'OdV 231, anche in caso di sostituzione, è valida se adottata a maggioranza qualificata, ossia con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri.

È compito del Presidente della Cooperativa comunicare senza indugio la nomina a ciascun interessato, raccogliere la rispettiva accettazione, darne tempestiva comunicazione a tutta l'organizzazione aziendale per il tramite della Intranet aziendale e informare di ciò il Collegio Sindacale, il revisore dei conti e la società incaricata per la certificazione del bilancio.

Nella prima seduta, l'OdV 231 elegge al suo interno il proprio Presidente che assume il compito di provvedere alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e al coordinamento delle riunioni collegiali, nonché il segretario, che potrà essere anche esterno allo stesso, per tutta la durata dell'incarico. In caso di impedimento del Segretario, l'OdV provvederà ad una nomina temporanea per la riunione in corso.

### **3. Requisiti dell'Organismo: autonomia, indipendenza, professionalità**

L'Organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, seppur esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel modello (non essendovi pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti al Consiglio di Amministrazione e altri organi statutari).

A tutela dell'autonomia e dell'indipendenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri, l'Organismo è inquadrato in una posizione di vertice, non subordinata gerarchicamente ad altri organi della Cooperativa (non potendo, infatti, trovarsi subordinato ai soggetti sui quali è chiamato a vigilare); per le stesse ragioni i suoi singoli componenti devono essere retribuiti per la funzione svolta.

Al fine di garantirne l'assoluta autonomia operativa, l'Organismo è dotato di risorse finanziarie adeguate allo svolgimento dei suoi compiti, mediante l'annuale previsione in bilancio di uno specifico budget, quantificato sulla base di apposita relazione dell'Organismo stesso e sul quale quest'ultimo abbia piena autonomia gestionale. All'Organismo dovranno essere assicurati, per

le riunioni e per ogni altra attività ritenuta utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti, l'uso di idonei locali, di mezzi tecnici e di personale, garantendo la necessaria riservatezza del suo operato.

A rafforzamento dell'indipendenza e della terzietà dell'Organismo, assicurandone nel contempo l'assoluta libertà di azione, non potranno far parte dell'OdV coloro che si trovino in relazioni di parentela o affinità (entro il quarto grado) con i "controllati" (siano essi soggetti in posizione apicale o subordinata).

Eventuali casi di conflitto di interessi implicheranno il ricorso al meccanismo delle sostituzioni per il compimento del singolo atto oppure, qualora la gravità della situazione dovesse richiederlo, l'insorgenza del conflitto di interessi dovrà considerarsi causa di incompatibilità con l'incarico, con conseguente decadenza dallo stesso.

Al fine di soddisfare il requisito della professionalità, l'Organismo deve possedere le conoscenze (giuridico-amministrative e in materia di tecnica e organizzazione aziendale) e l'esperienza necessarie per garantire, collegialmente, un controllo operativo efficace sui settori di attività aziendale sottoposti alla sua vigilanza. In ogni caso è prevista la possibilità per l'Organismo di ricorrere, nell'ambito del proprio budget, a consulenti esterni esperti in materie ad elevato tecnicismo, nelle aree a rischio reato previamente individuate all'interno del Modello.

Al fine di assicurare che i membri dell'Organismo soddisfino specifici requisiti di onorabilità, sulla scorta di quelli stabiliti dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale, la carica di componente dell'OdV 231 non può essere ricoperta da coloro che:

- siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per uno dei reati posti a presupposto della responsabilità degli enti;
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria, tributaria, societaria e fallimentare;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

Le preclusioni di cui alla lettera b) valgono anche per l'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p., salvo che sia intervenuta estinzione del reato.

#### **4. Durata e revoca**

La durata dell'incarico dei membri dell'Organismo è fissata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, per un periodo compreso fra tre (3) e cinque (5) anni.

Allo scadere del mandato, i membri dell'OdV 231 sono rieleggibili salvo che, per particolari motivi, si possa anche solo dubitare del venir meno dei requisiti di autonomia o indipendenza in grado di minare la necessaria libertà di valutazione dell'Organismo o di alcuni dei suoi componenti.

Alla scadenza, l'OdV 231 resta incarica fino alla nomina del nuovo Organismo; i membri uscenti avranno l'onere di prestare la propria collaborazione ai fini di un corretto passaggio delle consegne ai nuovi componenti dell'OdV 231.

Rappresentano cause di decadenza dall'incarico individuale di membro dell'OdV 231 e, in caso, di non rieleggibilità:

- il sopraggiungere di fatti previsti come cause di ineleggibilità (vedi sopra);
- la mancata partecipazione al numero minimo obbligatorio di riunioni (vedi sotto);
- la mancata partecipazione al numero minimo obbligatorio di verifiche periodiche a campione, delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni.

## **5. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza 231**

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto, l'OdV 231 ha i seguenti compiti:

- a) riunirsi periodicamente, almeno (minimo obbligatorio) quattro (4) volte l'anno su convocazione del suo Presidente o a richiesta della maggioranza dei suoi componenti, dandone immediata notizia all'amministrazione;
- b) effettuare, in occasione delle predette riunioni, un controllo su un significativo campione di operazioni relative alle attività valutate a rischio-reati, per verificare il rigoroso rispetto di tutte le procedure di prevenzione stabilite dalla legge e nel Modello;
- c) procedere, nelle stesse occasioni, ad audizioni del personale per verificare l'esistenza di comportamenti in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e per raccogliere eventuali suggerimenti e proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto;
- d) redigere di tali riunioni e dell'attività di controllo svolta apposito verbale;
- e) promuovere, coordinandosi con la Direzione responsabile, programmi di formazione del personale sulla normativa vigente e sui protocolli comportamentali contenuti nel MOG;
- f) predisporre la pianificazione delle attività annuali e le relazioni periodiche sui controlli effettuati e sui risultati della propria attività.;
- g) proporre agli organi competenti (Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo, Presidente) aggiornamenti o modifiche del Modello (mappatura rischi, protocolli gestionali, integrazione del Modello con altri sistemi di gestione, cooperazione e collaborazione con ruoli di controllo di 1° e 2° livello interni).

L'Organismo, nel rispetto dei limiti posti dalle norme sulla protezione dati (*privacy*) e dallo Statuto dei lavoratori, e nei limiti della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei soggetti a qualunque titolo operanti in azienda (immodificate perciò il resto delle funzioni per legge attribuite ad altri organi, tra cui CdA o il Collegio sindacale) dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Cooperativa, tali da consentire l'efficace assolvimento dei compiti sopra descritti. In particolare l'OdV 231 ha la facoltà di:

- h) disciplinare, anche mediante un regolamento interno, gli aspetti relativi all'esercizio delle proprie attività (ad esempio: determinazione delle scadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, e così via);
- i) accedere liberamente ai dati, agli archivi, ai beni aziendali, nonché a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, ogni volta che ciò sia necessario per lo svolgimento del proprio lavoro e delle ispezioni;
- j) chiedere informazioni o l'esibizione di documenti ai dirigenti della Cooperativa, a tutto il personale dipendente e, qualora necessario, agli amministratori, al collegio sindacale, alla società di revisione, nonché a collaboratori, consulenti, eventuali agenti e rappresentanti esterni alla Cooperativa ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello;
- k) convocare per audizioni membri degli organi societari, dirigenti e dipendenti della Cooperativa;
- l) avvalersi di consulenti esterni nel rispetto delle procedure di affidamento di incarichi di consulenza e del budget di riferimento stanziato per l'anno in corso;
- m) avvalersi del personale della Cooperativa preposto all'Internal Auditing e ai Sistemi informativi;
- n) disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni loro richieste al fine di individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai fini del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative;
- o) delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli propri membri, sulla base delle rispettive conoscenze e competenze, mantenendo l'obbligo di riferire in merito all'attività svolta all'Organismo nella sua collegialità;
- p) pretendere il puntuale adempimento dei flussi informativi, sia generali che specifici, sia su base periodica che "all'occorrenza" ovvero "ad evento", nonché delle eventuali attestazioni, da parte di tutti i responsabili delle unità organizzative cui detta partecipazione sia richiesta.

L'Organismo svolge le sue funzioni, curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli altri organi di controllo esistenti nella Cooperativa. Qualunque situazione idonea ad interferire nelle attività di vigilanza viene comunicato al Presidente, al fine di verificare tempi e modi per la rimozione degli ostacoli alla prosecuzione dell'attività.

L'esibizione dei verbali delle sedute nonché dei documenti inerenti gli esiti dell'attività di vigilanza dell'OdV 231 (audit, istruttorie successive a segnalazioni, linee di reporting, etc.) sarà

assicurato nel rispetto di adeguate garanzie di riservatezza e confidenzialità che giustifichino la sola esibizione e l'eventuale consegna di detti documenti mediante estratto o copie contenenti "omissis", previa autorizzazione del Presidente.

In ogni caso, gli enti di controllo interno (collegio sindacale, revisore dei conti, società di certificazione del bilancio) saranno tenuti a cooperare e collaborare con l'OdV rendendosi disponibili ad incontri di coordinamento che i ridetti enti intendano convocare al riguardo.

## **6. Obbligo di riservatezza**

I componenti dell'Organismo, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

In particolare deve essere garantito il riserbo sulle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello.

Ogni informazione trattata e/o in possesso dei membri dell'Organismo è soggetta alla disciplina, nei limiti in cui risulti applicabile, del Testo Unico in materia di protezione dei dati di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e può dare comunque luogo ad una responsabilità personale di fronte alla legge ex art. 622 cod. pen.

Stante i compiti e poteri assegnati all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 5 che precede, il corretto funzionamento del MOG 231 richiede l'acquisizione da parte dell'ODV di un complesso cognitivo formato da informazioni, comunicazioni, acquisizioni da linee di reporting, segnalazioni, notizie, all'interno del quale sono ricompresi anche dati personali di vario genere.

Ciò impone che il funzionamento stesso dell'ODV sia impostato strutturalmente in modo da garantire l'adozione di una serie di regole, cautele e sistemi di protezione nel trattamento dei suindicati dati.

Tali precauzioni e regole di comportamento, procedure di funzionamento e regolamenti interni, devono garantire in generale la riservatezza di ogni informazione acquisita e con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale il diritto fondamentale alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche.

A tale proposito, tra le fonti normative atte a determinare regole, obblighi e relative responsabilità si fa esplicito riferimento al Reg. UE 2016/679, alla normativa nazionale vigente come coordinata con il predetto Regolamento, alle disposizioni penali con particolare riferimento all'art. 622 cod. pen.

## **7. Linee di riporto**

L'OdV 231, per riferire sul proprio operato, ha due linee di reporting:

- su base annuale, direttamente verso l'organo sociale competente;
- in caso di urgenza, verso il Presidente o altro organo amministrativo Statutario (es. Direzione).

All'organo sociale competente, annualmente, l'Organismo sottopone un rapporto scritto sulla sua attività e delle spese sostenute.

Il report dell'Organismo deve avere ad oggetto in generale:

- l'attività svolta dall'Organismo stesso in relazione alla pianificazione iniziale;
- eventuali criticità emerse a seguito delle verifiche effettuate;
- eventuali procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate;
- valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per miglioramenti o aggiornamenti.

L'Organismo ha altresì il compito di relazionarsi con gli altri organi di controllo della Cooperativa: in particolare con il Collegio sindacale, allorquando emergano profili di responsabilità collegati alla violazione del modello a cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori. Il Collegio sindacale, a seguito di tale comunicazione, dovrà invitare il Consiglio di Amministrazione a convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci; in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 c.c.

La regolamentazione del flusso informativo verso l'Organismo, cioè la segnalazione di possibili violazioni del modello ad opera di soggetti (apicali o sottoposti) inquadrati nella struttura, prevederà meccanismi atti a garantire la riservatezza dell'identità degli "informatori", preservandoli da qualunque forma di ritorsione o penalizzazione per le segnalazioni effettuate, salvo naturalmente la dolosa falsità delle notizie da essi riferite.

A tal fine è prevista l'istituzione di una casella postale con accesso riservato ai soli componenti dell'Organismo ovvero altri "canali informativi dedicati".

L'Organismo si prenderà cura delle segnalazioni relative a presunte violazioni del modello mediante un canale informativo (necessariamente informatizzato), che garantisca la riservatezza del segnalante.

## **8. OdV nelle controllate**

L'Organismo di vigilanza delle società controllate dalla Cooperativa, pur nel rispetto della propria autonomia, potrà avvalersi, nell'espletamento del proprio compito, delle risorse allocate presso l'Organismo della Cooperativa, sulla base di procedure concordate e formalizzate con la controllante.

## **9. Privacy e protezione dati**

Ciascun membro dell'OdV 231 (interno o esterno all'organico aziendale), in relazione all'uso di dati personali che si renda necessario nell'esercizio dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge e nel rispetto delle condizioni e modalità prescritte dal MOG vigente, è autorizzato al trattamento di tali dati personali di cui la Cooperativa è il titolare (v. Reg. UE 2018/679, "GDPR", artt. 4.(10), 29, 32.(4)).



Pertanto, è compito di ciascun membro dell'OdV 231 attenersi alle istruzioni impartite in materia dalla Cooperativa — quale titolare — affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR.

La Cooperativa adotterà le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati nell'esercizio delle proprie funzioni dall'OdV 231, assicurando contestualmente a quest'ultimo l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria.

